

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

ONERI DIFENSIVI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ONERI DIFENSIVI (EROGAZIONI LIBERALI PER)
Norma legislativa	(Art. 10, comma1, lett. I-ter, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 26 Codice 21
Rigo del Modello 730	E 26 Codice 21

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale.

Rientrano in questa voce le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato.

Va conservata la ricevuta relativa al versamento effettuato, se dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento.

COSA SI INTENDE PER REDDITO

AI FINI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

L'art. 76 comma 1 del T.U.S.G., con riferimento al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, indica quale criterio di riferimento il reddito imponibile I.R.P.E.F., risultante dall'ultima dichiarazione.

Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2008, ha chiarito che il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell'Agenzia delle Entrate e Cass Sez. III penale 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583).

Il reddito a cui fare riferimento viene così determinato:

Reddito complessivo

– **deduzione per abitazione principale**

– **oneri deducibili**

= reddito imponibile.

Il terzo comma dell'art. 76 del T.U.S.G.2, tuttavia prevede che vengano inclusi nell'importo, anche alcuni redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi, precisamente i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad esempio gli interessi sui conti correnti), i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e i redditi esenti I.R.P.E.F. (la pensione di guerra, l'indennità di mobilità).

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 11.493,82.**